

Delibera 11 ottobre 2022, n. 729

Competenze e compiti del personale qualificato dei Servizi sociali nelle Équipe specialistiche territoriali per disturbi dello spettro autistico

Allegato A

Competenze e compiti del personale qualificato dei Servizi sociali nelle Équipe specialistiche territoriali per disturbi dello spettro autistico

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La deliberazione della Giunta provinciale 23 luglio 2019, n. 638, "Assistenza di persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico in Alto Adige" stabilisce nell'allegato A i compiti delle Équipe specialistiche territoriali per disturbi dello spettro autistico, che sono composte da personale sanitario e personale qualificato dei Servizi sociali. Le presenti disposizioni regolano le competenze e i compiti specifici del personale qualificato dei Servizi sociali, di seguito denominato personale qualificato, all'interno delle succitate Équipe specialistiche territoriali.

2. I disturbi dello spettro autistico sono di seguito denominati DSA.

Art. 2

Attuazione delle disposizioni

1. L'attuazione delle presenti disposizioni rappresenta un compito degli enti gestori dei Servizi sociali di cui all'articolo 1, comma 2, della [legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13](#), e successive modifiche, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

2. Nelle Équipe specialistiche territoriali per DSA, gli enti gestori dei Servizi sociali sono rappresentati dal personale qualificato che opera nell'assistenza socio-pedagogica di base dei distretti sociali e svolgono i compiti previsti al successivo articolo 3.

Art. 3

Compiti del personale qualificato nelle Équipe specialistiche territoriali per DSA

1. Tenendo conto della competenza territoriale e dei rispettivi profili professionali, i compiti del personale qualificato nell'ambito della collaborazione all'interno delle Équipe specialistiche territoriali per DSA sono i seguenti:

a) esso collabora alla stesura del piano di sostegno individuale e accompagna l'attuazione delle misure stabilite a livello delle proprie competenze;

b) esso organizza e coordina la collaborazione con i servizi e le strutture dei Servizi sociali pubblici e privati convenzionati e con le offerte del volontariato;

c) esso è la persona di riferimento per i servizi e le strutture dei Servizi sociali per le questioni inerenti i DSA;

d) esso accompagna gli altri operatori/le altre operatrici dei Servizi sociali nella pianificazione e attuazione delle misure socio-pedagogiche stabilite nel piano di sostegno e trasmette loro le metodologie specializzate adatte nell'ambito del lavoro sociale sui DSA. Esso si occupa delle eventuali questioni da sottoporre all'Équipe specialistica territoriale per un chiarimento multidisciplinare;

e) esso si occupa della costruzione e del mantenimento della rete di tutta l'assistenza (sanitaria, sociale, scolastica) e dell'accompagnamento lungo tutto l'arco della vita della persona, se esso è incaricato come operatore/operatrice che gestisce il caso;

f) esso consiglia le persone con DSA, le loro famiglie e altri interessati, sui servizi e le prestazioni esistenti dei Servizi sociali e del

Terzo settore e li informa sulle offerte specializzate dei Servizi sanitari;

g) esso pianifica, avvia e prende parte ai progetti di sensibilizzazione e al lavoro di comunità che promuovono la qualità di vita e l'inclusione delle persone con DSA;

h) esso sostiene i gruppi di interesse e la creazione e il lavoro di gruppi di auto mutuo aiuto;

i) esso organizza e documenta il proprio lavoro.

Art. 4 Profili professionali del personale qualificato

1. I seguenti profili professionali sono idonei al lavoro in qualità di personale qualificato nelle Équipe specialistiche territoriali per DSA:

a) educatore/educatrice sociale, educatore professionale socio-pedagogico/educatrice socio-pedagogica;

b) assistente sociale.

In presenza di una formazione mirata ovvero di una formazione supplementare sul tema dei DSA o dell'esperienza lavorativa con persone con DSA, possono essere assunti anche altri profili professionali adeguati per questi compiti.

Art. 5 Aggiornamento

1. Al personale qualificato e agli altri operatori/alle altre operatrici dei Servizi sociali è garantita la possibilità di partecipare ad aggiornamenti e corsi di formazione specializzati sul tema dei DSA e su ulteriori approcci e metodi mirati.

Art. 6 Flusso informativo

1. Nell'ambito della collaborazione all'interno delle Équipe specialistiche territoriali per DSA va garantito, tra i diversi servizi coinvolti, lo scambio di dati e informazioni, anche di natura personale, nel rispetto delle disposizioni di legge.